



GIUNTA REGIONALE

CONSORZIO COMPRENSORIALE PERLO SMACTIMENTO R.U. AREA PIOMEA FINO

2 7 LUG. 2005

DIREZIONE TURISMO - AMBIENTE - ENERGIAProt.

Servizio Gestione dei Rifiuti Ufficio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE n. DF3/ 78

del |2 1 LUG, 2005

OGGETTO

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 - Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba Fino - via P. Baiocchi n. 25 - 64032 ATRI (TE). Autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti urbani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il contenuto del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTA la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto "Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti" art. 24;

VISTA la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto "L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;

VISTA la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;

VISTA la richiesta presentata dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba Fino con nota prot. n. 896/05 del 18.05.05 in merito al rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti urbani;

VISTI gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Tavola 1: -corografia
 - -Stralcio aerofotogrammetrico;
 - -stralcio P.R.G.;
 - -planimetria catastale:
- 3) Tavola 2: -Planimetria generale impianto;
- 4) Tavola 3: -stralcio planimetrico area;
- 5) Tavola 4: -planimetria impianto di trattamento;
 - -veduta laterale:
 - -sezione:

DATO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 5187 del 30/05/05 ha trasmesso all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo la suindicata documentazione, pervenuta dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba Fino, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

VISTO il parere tecnico favorevole dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, espresso con nota prot. n. 5574 del 05/07/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 07/07/05, prot. n. 6628, nella quale si esprime come di seguito riportato:

La richiesta del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. – Area Piomba Fino – è stata effettuata allo scopo di realizzare un impianto per la selezione meccanica secco/umido dei rifiuti urbani con l'obiettivo di rispondere alla normativa vigente in materia.

In effetti, le azioni di riduzione delle masse di rifiuto con raggiungimento della differenziazione di almeno il 35% prevista dal D.Lgs n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), unitamente ai requisiti richiesti dal D.Lgs n. 36 del 2003 sulla riduzione dei RUB (rifiuti urbani biodegradabili) conferibili in discarica, impongono di fatto l'obbligatorietà del trattamento del rifiuto urbano "tal quale", prima del suo conferimento negli impianti di discarica, a partire dal 16 luglio 2005, così come indicato all'art. 17 dello stesso D.Lgs 36/2003.

Inoltre il recente D.M. 13/03/03 sui "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", impone ai rifiuti conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi standards qualitativi e quantitativi per i quali anche le frazioni trattate del rifiuto urbano indifferenziato devono possedere caratteristiche specifiche prima di essere depositati in discarica.

Al fine di ottemperare alla normativa sopra richiamata, il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. – Area Piomba Fino – ha effettuato una richiesta per un impianto di trattamento mobile a servizio della discarica di Atri "Santa Lucia".

Dall'analisi della documentazione tecnica acquisita, si è constatato che l'impianto in parola consiste in un trituratore monorotore lento, con pettine di frantumazione tenuto in posizione dalla pressione di un dispositivo idraulico. Le caratteristiche tecniche dell'impianto provvedono alla separazione meccanica secco/umido tramite triturazione e vaglio, di tutti i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dal bacino del Consorzio sopra richiamato. In particolare, così come indicato nella relazione tecnica, le 50.000 tonnellate anno di rifiuti solidi urbani, corrispondenti a

circa 160 t/g, genereranno due flussi distinti di rifiuti, la frazione secca e la frazione cosiddetta

Secondo quanto dichiarato nella stessa relazione tecnica, il flusso del "secco" viene conferito direttamente in discarica mentre il flusso "umido" viene biostabilizzato in altro impianto prima di essere anch'esso riportato in discarica.

Per quanto attiene ai criteri tecnico-gestionali dell'impianto inerenti le modalità di trattamento, questi appaiono sufficienti alla realizzazione del processo di separazione secco-umido, ma è di fondamentale importanza che la frazione cosiddetta secca del rifiuto urbano così trattato sia conforme ai requisiti di ingresso in discarica richiesti dal Decreto 13/03/03, ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2:

"2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle

concentrazioni fissate in tabella 5".

Per quanto attiene alla discarica a servizio dell'impianto di Atri "Santa Lucia", si fa presente che, come indicato nella Determina DF3/19 del 25/02/2005, la volumetria residua della stessa è in esaurimento, e che quindi bisogna valutare con estrema attenzione l'eventualità di installare l'impianto mobile a servizio della suddetta discarica.

Inoltre dall'analisi della documentazione acquisita, è emerso che il sito ove il Gestore intende installare l'impianto mobile, non è ricompresso nella superficie dotata della stessa Autorizzazione Regionale della discarica. Pertanto, in questa ottica, non è possibile installare l'impianto su un'area non autorizzata, anche se dotata dei requisiti tecnici di salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto sopra premesso si esprime parere tecnico favorevole alla realizzazione dell'impianto mobile con le seguenti prescrizioni:

- Al fine di assicurare il rispetto di quanto indicato nel Decreto 13/03/03, si ritiene necessario prescrivere un attento monitoraggio della frazione secca di rifiuto trattato in ingresso in discarica. In particolare dovranno essere effettuate le analisi di conformità dell'eluato alla Tabella 5 del suddetto Decreto, in modo da valutare, con la massima attenzione possibile, la conformità del rifiuto conferito in discarica. Per quanto attiene alla frazione cosiddetta "organica" o "umida" del rfiuto che deve essere sottoposta a biostabilizzazione, dovrà essere cura del gestore dell'impianto di verificare il grado di stabilità biologica (limite dell'indice respirometrico dinamico) e di conformità alle norme prima del conferimento in discarica, e di inviare i relativi certificati analitici allo scrivente dipartimento. Inoltre che per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti conferiti all'impianto mobile, il gestore dovrà verificare e quantificare merceologicamente i rifiuti che andranno al trattamento, con cadenza trimestrale nel primo anno e successivamente annuale, al fine di verificare l'efficienza dei diversi sistemi di raccolta sia dei rifiuti che delle differenziate, permettendo inoltre di misurare il contenuto di organico del rifiuto e la relativa percentuale in ingresso e conseguentemente quella in uscita.

- In relazione alla localizzazione ed all'installazione dell'impianto presso la discarica "S. Lucia" di Atri, si prescrive l'installazione dell'impianto sull'area già dotata di autorizzazione regionale, contenente tutti i requisiti tecnici di salvaguardia dell'ambiente previsti dalla normativa vigente ed indicati nella relazione tecnica. Inoltre al momento della localizzazione il gestore dovrà indicare la capacità della discarica di servizio, al fine di non creare sovraccarichi o eccedenze sui volumi

autorizzati.

-In fase di comunicazione dell'installazione dell'impianto, da effettuarsi agli organi competenti almeno 60 gg. prima della stessa installazione, si ritiene necessaria la redazione di un programma di lavoro, da inviare alla Regione Abruzzo ed allo scrivente dipartimento, con il quale l'impresa che gestisce l'impianto mobile deve comunicare l'entità della "campagna di attività" (in termini di quantità e qualità della produzione) e la durata dell'impegno del sito da parte dei macchinari mediante i quali si svolge l'attività di trattamento dei rifiuti.

- Al fine di evitare disagi in merito alla gestione dei rifiuti, contestualmente all'invio della comunicazione sopra richiamata, bisognerà indicare i tempi e modalità di stoccaggio dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto (tali tempi devono essere i minimi possibili, strettamente legati al funzionamento dell'impianto, e comunque entro i termini di legge), ed indicare i criteri di gestione dell'impianto in caso di fermo tecnico dell'impianto stesso.

ATTESO che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

RILEVATO altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

RILEVATO altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un'approvazione prògettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RILEVATO che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

VISTO il D.L. 30.06.05, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all'art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall'art. 17, co. 1,2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

VISTA la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22, il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. Area Piomba Fino- ATRI (TE) all'esercizo di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti urbani a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA Agenzia Regionale Tutela Ambiente Dipartimento Provinciale di Teramo, di cui alla nota prot. n. 5574 del 05/07/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
- 2) di stabilire che, l'autorizzazione all'esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria e dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 6) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
- all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L. n. 115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- 7) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04

(Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

- 8) di obbligare, altresì, il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. Area Piomba Fino- ATRI (TE) all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98art. 8, comma 1, lettera g);
- 9) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Atri, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA Agenzia Regionale Tutela Ambiente Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA Agenzia Regionale Tutela Ambiente Dipartimento Provinciale di Teramo e all'Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
- 11) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 12) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U.—Area Piomba Fino ATRI (TE);
- 13) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESTENSORE (Marco Famoso)

IL RESPONSABILD DELL'UFFICIO

(Dott. Massimo DEL SERVIZIO